

Avv. Nunzia Petruzziello
Via Cosimo Petrillo, n. 74
83030 PRATA P.U. (AV)
Cell: 3473181634

PEC: nunzia.petruzziello@avvocatiavellinopec.it

TRIBUNALE DI PIACENZA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

Bottiglieri Iacopo, nato il 21.03.1991 a Benevento e residente in Circello (BN) in Via Bebbiana, n. 33, C.F. BTTCPI91C21A783D ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale **dell'avv. Nunzia Petruzziello**, C.F. PTRNNZ74S41A509D, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo PEC: nunzia.petruzziello@avvocatiavellinopec.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al viale Trastevere, 76/a - C.F. 80185250588 - indirizzo P.E.C.: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F. 80062970373), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Bologna, alla Via de' Castagnoli, n.1 - indirizzo PEC drer@postacert.istruzione.it

- U.S.P. di Parma e Piacenza - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - C.F. 80008710347 - in persona del Dirigente p.t. e legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Piacenza, Via Garibaldi, n.50, PEC: csapc@postacert.istruzione.it

- Istituto Scolastico PCEE00200R-CD Secondo Circolo di Piacenza, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Piacenza (PC), Via Alberoni, n.49, PEC: pcee00200r@pec.istruzione.it

-resistenti-



OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, **del maggiore punteggio per il titolo di servizio civile**, che gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103)

FATTO

- In data 15.04.2021, il sig. Bottiglieri Iacopo presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/2024, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Piacenza, scegliendo l'Istituto Scolastico "PCEE00200R - CD Secondo Circolo" di Piacenza, quale Istituzione scolastica di destinazione della domanda e trattamento della stessa (*cfr. all. n. 1*);

- il Dirigente Scolastico dell'I.S. "Il Circolo" Scuola Primaria e Infanzia di Piacenza, approvava e pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA, ove al sig. Bottiglieri Iacopo veniva assegnato il seguente punteggio: **9,50** per il profilo di "assistente amministrativo" e **8,25** per il profilo di "collaboratore scolastico" (*cfr. all. n. 2, n.3*):

a) 9,50 per il profilo di "assistente amministrativo" così determinato:

*7,40 punti per il titolo di studio, diploma di maturità;

*0,50 ECDL - Livello Core;

*1,00 punto per attestato di addestramento professionale;

*0,60 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dal ricorrente dal 10/01/2018 al 9/01/2019;

b) 8,25 per il profilo "collaboratore scolastico" così determinato:

*7,40 punti per il titolo di studio, diploma di maturità;

*0,25 ECDL – Livello Core;

*0,60 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dal ricorrente dal 10/01/2018 al 9/01/2019;

- Il punteggio assegnato al sig. Bottiglieri Iacopo, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere **6,00 punti in ragione d'anno** (anziché 0,60) per il servizio civile espletato dal 10/01/2018 al 9/01/2019;



- la valutazione del servizio civile adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5 (cfr. all. n. 4), **viola i chiari disposti normativi**, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Lav, ordinanza n. 33151/2021 del 10/11/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, **la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.**

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Bottiglieri Iacopo agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la corretta collocazione nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - presenti e future - per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio



da assegnare al titolo posseduto - sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo - giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994.

Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione.

Violazione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" *"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A"*, nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge subiscono un trattamento diversificato, a seconda se svolti o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria. Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (*profilo di assistente amministrativo*) e A/5 (*profilo di collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", *"TITOLI DI SERVIZIO"*, si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il *"Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici"*. Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando essi sono prestati non in costanza di



nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto del predetto decreto ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 -Testo Unico della scuola - il quale dispone che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**; la disposizione ministeriale contrasta anche con l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale scolastico, dispone la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*. La portata assolutamente generale del terzo comma dell’art. 569 del D. Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *“latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò *“(…) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)”* (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 (cfr. all. n. 5) che statuisce che si deve “(…). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell’art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l’art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell’art. 485 D. Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l’art. 52, comma 2, della Costituzione, con l’effetto giuridico secondo il quale **“chi sia chiamato ad un servizio nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile**



valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. all. n.6 - Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce **il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina** (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'Appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a “rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “*pari a 6*” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) **il Consiglio di Stato**, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l'interpretazione del Ministero** secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in



costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio per l'iscrizione in graduatoria, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare" (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio civile.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per *tutorismo* difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ..."*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera "amministrazioni pubbliche" tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti, anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL- nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *"la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso*



lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”, ovvero in “senso a tecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”, tanto più che “la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”. Nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Tribunale di Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Per le prefate considerazioni, il sig. Bottiglieri Iacopo ha diritto al riconoscimento ed all’attribuzione del punteggio pieno anziché a quello ridotto attribuitogli dall’amministrazione resistente, ed in particolare 6,00 punti, anziché 0,60 per 12 mesi di servizio civile svolto dal 10/01/2018 al 9/01/2019, giusto Attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 1 marzo 2021 (cfr. all. n. 7).

Di conseguenza, il sig. Bottiglieri Iacopo ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

A) 14,90 (anziché 9,50) **per il profilo di “assistente amministrativo”** così determinato:

- *7,40 punti per il titolo di studio, diploma di maturità;
- *0,50 punti per ECDL - Livello Core;
- *1,00 punto per attestato di addestramento professionale;
- * 6,00 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente dal 10/01/2018 al 9/01/2019;

B) 13,65 (anziché 8,25) **per il profilo “collaboratore scolastico”** così determinato:

- *7,40 punti per il titolo di studio, diploma di maturità;
- *0,25 punti per certificazione “European Computer Driving Licence”;
- *6,00 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente dal 10/01/2018 al 9/01/2019.

Tutto ciò premesso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, **il ricorrente**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, **chiede l’accoglimento delle seguenti**



CONCLUSIONI

- **nel merito**, per i motivi dedotti in narrativa, previa fissazione dell'udienza di discussione, previo accertamento del mancato riconoscimento del corretto punteggio per il servizio civile svolto dopo il conseguimento del diploma
 - riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti per il servizio civile espletato dal 10/01/2018 al 9/01/2019;
 - riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Scolastico II Circolo di Piacenza e dalle altre sedi scelte dal ricorrente, valide per il triennio 2021/2024 e per le graduatorie future, il diritto ad un punteggio complessivo di:

14,90 per il profilo di assistente amministrativo;

13,65 per il profilo di collaboratore scolastico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Salvis iuribus.

Si dichiara ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. n. 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminabile. Ex art. 9, D.P.R. 115/2002 ss. mm. co. 1 bis, si dichiara che la causa è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto trattasi di controversi individuale di lavoro e il ricorrente risulta titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 della stessa normativa.

Il presente procedimento è, infatti, esente dal pagamento del contributo unificato avendo il ricorrente conseguito nell'anno 2022 un reddito inferiore ai limiti di legge, come da autocertificazione che si allega.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 15.04.2021;
- 2) scheda valutazione titoli profilo assistente amministrativo;
- 3) scheda valutazione titoli profilo collaboratore scolastico;



- 4) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 5) Ord. Cass. Civile n. 33151/2021;
- 6) Ord. Sez. Lav. Cass. Civ. n. 5679/2020;
- 7) Attestato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilasciato in data 1 marzo 2021;
- 8) diploma di maturità del ricorrente;
- 9) diffida riconoscimento maggiore punteggio per il servizio civile;
- 10) risposta dell'I.S. 2II Circolo" di Piacenza;
- 11) autocertificazione per esenzione CU;
- 12) procura alle liti.

Prata P.U. (AV), 18/1/2024

avv. Nunzia Petruzziello

